

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2277

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1990

Requisiti, ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori sanitari

ONOREVOLI SENATORI. - È indispensabile che l'«attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali» - promessa già nel titolo della legge 15 gennaio 1986, n. 4 - sia la più breve possibile.

Occorre cioè che il Parlamento proceda ad una radicale trasformazione dell'ordinamento sanitario nazionale perchè tramite l'attuale normativa il cancro partitocratico che ha frantumato lo Stato, ha avvelenato la società, ha infangato l'Italia quotidianamente rode la salute e la vita stessa dei cittadini.

È indubbio tuttavia che la modifica strutturale del Servizio sanitario nazionale è oggetto di visioni contrastanti. Eppure su un punto il consenso è unanime e generalizzato.

Si richiama perciò l'attenzione sul presente disegno di legge che va incontro a giuste attese della pubblica opinione ri-

guardo l'esigenza imprescindibile che le funzioni di amministratore sanitario siano affidate a persone fornite in sommo grado di onestà, moralità, competenza specifica, esperienza ed indipendenza.

A proposito di tale esigenza il vicepresidente della Giunta regionale della Campania nonchè Assessore alla sanità Nicola Scaglione, in un'intervista ad un settimanale, a proposito di «incompetenza degli appartenenti ai comitati di gestione», giustamente notava che «da che sono stati istituiti i comitati di gestione molti membri risultano non idonei ad espletare questo compito», auspicando «rilevanti modifiche in ordine alla competenza» ed «alla qualità» degli stessi.

D'altronde anche nella relazione del disegno di legge governativo del giugno 1985 (atto Senato n. 1383 della IX legislatura)

venne chiaramente evidenziato che «ciò che rileva è la qualificazione soggettiva degli eletti. La gestione delle unità sanitarie locali per le sue connotazioni tecnico-sanitarie complesse richiede che gli amministratori siano professionalmente qualificati e pertanto, in sede di rinnovazione degli organi, occorre che i consigli chiamati ad eleggere gli amministratori deliberino in base alla documentazione attestante la specifica esperienza dei candidati acquisita in servizio reso presso enti pubblici o privati, sia in qualità di amministratori che di dirigenti».

Il 24 luglio 1985 in sede di commissione Igiene e Sanità del Senato il Ministro onorevole Degan rilevando che «sia da parte dell'opinione pubblica sia dal dibattito politico è emersa una condanna delle modalità attualmente adottate per la scelta dei membri dei Comitati di gestione», auspicò «una risposta adeguata onde responsabilizzare le autonome decisioni delle forze politiche».

Ma la legge 15 gennaio 1986, n. 4, si è limitata soltanto a stabilire la necessità di un *curriculum* da cui risulti esperienza di amministrazione e direzione.

Si consideri a tal proposito l'esito negativo di analoga disposizione e cioè dell'articolo 12-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per cui «gli amministratori delle aziende pubbliche locali sono scelti con criteri di prestigio, di competenza e di esperienza politica-amministrativa di cui va data pubblica ragione». Infatti, pur se la norma citata espressamente prevede che non si può procedere all'elezione ove le proposte «non siano adeguatamente corredate dagli specifici titoli e requisiti», il mancato raggiungimento dello scopo dipende dal fatto che il legislatore ha dimenticato di stabilire, come avrebbe dovuto, gli «specifici titoli e requisiti» necessari.

L'articolo 1 del presente disegno di legge pertanto precisa il contenuto del *curriculum*, prevedendo, relativamente all'onestà ed alla moralità dei candidati, rigidissimi criteri fra cui condotta specchiata ed illibata (cfr. l'articolo 17 dell'ordinamento della professione di avvocato e procuratore, di cui al regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578), indiscussa estimazione morale della famiglia (cfr. articolo 124 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12) e non appartenenza a qualunque titolo ad associazioni segrete (cfr. per i pubblici dipendenti l'articolo 4 legge 25 gennaio 1982, n. 17, e l'articolo 18 della Costituzione).

Oltre al diploma di laurea e una specifica competenza ed esperienza, sono altresì prescritti l'obbligo di residenza (cfr. articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e l'idoneità psicofisica.

Gli articoli 2 e 3 infine prevedono la necessaria disciplina in tema di ineleggibilità ed incompatibilità soprattutto per garantire la massima dedizione ed il pieno svolgimento del mandato e per evitare conflitti di interesse o pernicioso coincidenza di controllori e controllati.

Con le norme del presente disegno di legge si intende pertanto evitare quel senso di giustificata sfiducia della pubblica opinione rispetto ai componenti del comitato di gestione e agli amministratori ospedalieri, affidando l'amministrazione delle strutture preposte a tutela della vita umana a persone capaci e competenti, il che assume carattere urgente.

Si confida pertanto nella più sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Curriculum degli amministratori sanitari)

1. Le proposte di elezione degli amministratori sanitari non possono essere discusse e deliberate ove non siano corredate da *curriculum* dei candidati con apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» e con sottoscrizione autenticata.

2. Il *curriculum* deve essere depositato, a cura del proponente, almeno venti giorni prima dell'elezione e da esso dovrà chiaramente risultare, a pena di nullità, che il candidato possiede tutti i necessari titoli e requisiti e cioè:

a) ha il godimento del pieno esercizio dei diritti civili e politici, condotta specchiatissima ed illibata ed appartenenza a famiglia di indiscussa estimazione morale;

b) non è stato mai iscritto ad associazioni segrete e non ne ha comunque sostenuto le attività;

c) non è stato mai sottoposto a condanne penali, anche se di esse è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato del casellario giudiziale ed anche se per reati in relazione ai quali sia stata applicata l'amnistia oppure dichiarata la riabilitazione, nè è stato mai sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;

d) non è stato mai, se dipendente dello Stato o ente pubblico, sospeso o destituito dall'impiego o dalla qualifica e comunque non ha mai cagionato nell'esercizio delle sue funzioni danno allo Stato o ente pubblico, seppure risarcito, nè è stato dichiarato comunque responsabile di qualunque irregolarità nella riscossione o nei pagamenti o nella conservazione di denaro o di valore della Pubblica Amministrazione;

e) non è stato mai dichiarato fallito, seppure riabilitato;

f) è in possesso di diploma di laurea;

g) è in possesso di specifiche e documentate competenze;

h) è in possesso di esperienza almeno quinquennale nel campo sanitario acquisita in servizio reso con funzioni di amministratore o dirigente apicale di enti pubblici o privati;

i) non ricopre alcun incarico per cui sussiste incompatibilità ovvero si impegna ad eliminare la causa di incompatibilità entro dieci giorni dalla elezione, nè ricopre alcun incarico per cui sussiste ineleggibilità;

l) ha la residenza nel territorio della struttura sanitaria amministrata e nel comune ove ha sede l'ufficio cui è destinato;

m) ha l'idoneità psicofisica necessaria attestata mediante certificato medico da cui risulti la completa esenzione da difetti ed imperfezioni che non permettano il pieno e regolare svolgimento dell'incarico.

3. Il Sindaco provvede all'affissione di ciascun *curriculum* all'albo del Comune e ne dà notizia ai mezzi di informazione.

Art. 2.

(Ineleggibilità)

1. Sono ineleggibili quali amministratori sanitari:

a) coloro che ricoprono incarico per cui sussiste ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154, ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) coloro che sono consiglieri comunali nell'ambito territoriale della struttura sanitaria amministrata;

c) coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o convenzionato con la struttura sanitaria amministrata, compresi i lavoratori subordinati, autonomi o convenzionati di strutture convenzionate;

d) coloro che sono titolari, soci, amministratori, proprietari, comproprietari, gestori, direttori amministrativi o sanitari o comunque partecipanti agli utili di enti o società controllati, finanziati, convenzionati o comunque contraenti con la struttura sanitaria amministrata nonchè di enti o

società che gestiscono servizi sanitari o socioassistenziali;

e) coloro che sono titolari, soci, amministratori, proprietari, comproprietari, gestori, direttori, collaboratori scientifici o comunque partecipanti agli utili di industrie farmaceutiche;

f) coloro che sono magistrati ordinari, amministrativi o della Corte dei conti i quali esercitano la loro giurisdizione nel territorio della struttura sanitaria amministrata.

g) coloro che hanno lite pendente con la struttura sanitaria amministrata.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. La qualità di amministratore sanitario è incompatibile:

a) con gli incarichi per cui sussiste ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154, incompatibilità alla carica di consigliere comunale ovvero sussiste incompatibilità per gli addetti al Servizio sanitario nazionale;

b) la qualità di consigliere comunale, provinciale, regionale, parlamentare nazionale ed europeo;

c) la qualità di componente elettivo o funzionario di organi di controllo sugli atti o sull'attività della struttura sanitaria amministrata o comunque di unità sanitaria locale;

d) la qualità di presidente o membro di altro comitato di gestione;

e) la qualità di dipendente regionale in servizio presso l'Assessorato regionale alla Sanità;

f) la qualità di dipendente di comuni nell'ambito territoriale della struttura sanitaria amministrata.